

POLIZZA PER GLI ASSOCIATI ENPA

POLIZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE








SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018

PRONTI ALLA VITA.

 | cattolica.it | scarica l'app  |  |  | 

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi dedicato agli associati ENPA

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A..

Prodotto: "Polizza per gli Associati ENPA"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta agli Associati ENPA per la responsabilità civile derivante da animali domestici.



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali indicati nella scheda di polizza.

- ✓ **Responsabilità Civile Verso Terzi:** danni involontariamente causati a terzi derivanti dallo derivante dalla proprietà, possesso e/o uso di animali domestici compresi i danni:
 - ✓ al custode temporaneo;
 - ✓ ai figli dell'assicurato con meno di 15 anni o portatori di handicap;
 - ✓ verificatisi in occasione di fiore o mostre.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

Non sono assicurabili

- ✗ animali da sella;
- ✗ rettili, anfibi e artropodi;
- ✗ cani iscritti al registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali"



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni di garanzia delle Sezioni:

- ! Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide nel mondo intero;



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite ed indicate in polizza.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto normalmente ha durata annuale, ma previa accordo tra le parti può avere durata inferiore o superiore all'anno. La durata del contratto viene indicata in polizza. L'assicurazione, salvo che in Polizza non sia prevista una decorrenza diversa, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, purché sia stata pagata la prima rata di premio, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per alcune garanzie della Tutela Legale sono previste periodi di carenza, con date di decorrenza della garanzia diverse, così come meglio descritto nel DIP Aggiuntivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza della rata di premo e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute.



Come posso disdire il contratto?

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione, e le parti hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale; in mancanza di disdetta inviata da una delle parti, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per la durata di un anno, e così successivamente. Per i contratti di durata superiore ai 5 anni, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine della annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.

Altre modalità di recesso sono specificate nel DIP Aggiuntivo.

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi dedicato agli associati ENPA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto "Polizza per gli Associati ENPA"

Data di aggiornamento: 07/2023 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale Sede Legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – Pec cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927

Patrimonio netto al 31/12/2022:

€ 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse garanzie offerte.

La Società risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

Responsabilità civile:

la garanzia è operante nei seguenti ambiti di responsabilità:

- responsabilità dell'Assicurato, non derivante da dolo, per danni a cose, lesioni personali o morte, causati a terzi dagli animali domestici;
- responsabilità del custode.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura. Sono esclusi:

- derivanti dall'uso del cane per l'attività venatoria;
- subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se convivente, qualsiasi altra persona appartenente al nucleo familiare;
- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato, se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato;
- derivanti dall'uso dell'animale per attività di carattere professionale o retribuita o comunque ricompensata;
- a cose e animali in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo;
- derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada;
- da atti dolosi dell'assicurato;
- in occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali.

Alle garanzie si applicano inoltre ulteriori limitazioni in termini di sottolimiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti come indicato nel dettaglio nella seguente tabella.

| GARANZIA | MASSIMO RISARCIMENTO | FRANCHIGIA PER SINISTRO |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| ART. RC1 OGGETTO DELLA GARANZIA | | |
| Responsabilità civile verso terzi | Massimale di RC indicato in polizza | nessuna |
| Danni fisici a seguito di mancata osservanza norme di legge sui cani | Nel limite del 50% del massimale | 500 euro |
| ART. RC2 ANIMALI AFFIDATI A TERZI | | |
| Responsabilità del custode | Massimale di RC indicato in polizza | Nessuna |
| Danni fisici al custode | 50.000 euro | Nessuna |
| ART. RC5 LESIONI FISICHE AI FIGLI DELL'ASSICURATO | | |
| Danni fisici ai figli minori di 15 anni o portatori di handicap | 100.000 euro | Nessuna |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Nel pieno rispetto degli obblighi previsti per legge e accettate le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- denunciare il sinistro all'agenzia presso cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;
- informare la Società delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società;
- astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale con causa in corso senza il consenso preventivo della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Assistenza diretta/in convenzione:

Non è prevista alcuna Assistenza diretta/in convenzione.

| | |
|---|--|
| | <p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
| Obblighi dell'impresa | La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
| Rimborso | In caso di recesso per sinistro di una delle parti, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto. |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Risoluzione | Non prevista alcuna causa di risoluzione del contratto. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato agli Associati dell'ENPA che hanno necessità di tutelarsi per i danni causati dai propri animali domestici.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

| | |
|----------------|-----|
| Tutti i rischi | 24% |
|----------------|-----|

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;• Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;• Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | <p>La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p><u>Liti transfrontaliere</u> Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

POLIZZA PER GLI ASSOCIATI ENPA






POLIZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD ENPA – ED. 07/2023) sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

PRONTI ALLA VITA.

|  | cattolica.it | scarica l'app  |  |  |  |

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| GLOSSARIO | |
| TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE | 3 |
| CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO | |
| NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | 7 |
| RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | |
| 1. Cosa è assicurato | 13 |
| 2. Condizioni di operatività | 15 |
| 3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura | 15 |
| 4. Tabella dei limiti di copertura | 16 |
| OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO | |
| “COSA FARE IN CASO DI...” | |
| CHE OBBLIGHI HO? | 17 |

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA ENPA

A

Animali domestici

Cani, gatti e animali da compagnia e da cortile.

Assicurati

Le persone fisiche associate all'ENPA o dipendenti dell'ENPA, identificate ai sensi dell'ART CG18 e le persone facenti parte del loro nucleo familiare.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

C

Cane

L'esemplare della specie canina, iscritto all'anagrafe canina e **munito di microchip o tatuaggio** ai sensi delle norme di legge vigenti, per il quale è prestata l'Assicurazione.

Comunicazioni (alla Società)

Si intendono le comunicazioni effettuate alla Compagnia per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Contratto (assicurativo)

Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Polizza).

Convivente "more uxorio"

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) o lo stato di famiglia. **Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.**

Cose

Gli oggetti materiali e, per convenzione, gli animali.

F

Franchigia

La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

I

Italia

Il territorio della Repubblica Italiana comprensivo di Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo

ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n.209).

Istituito con la Legge n° 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme.

M

Massimale

La somma fino alla quale la Società presta le garanzie.

N

Nucleo familiare (definizione valida in generale,)

L'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli conviventi e non coniugati risultanti dal certificato di stato di famiglia, i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con l'Assicurato, cioè l'insieme delle persone stabilmente conviventi con l'Assicurato e legate da vincolo di parentela o di fatto, purché provato e socialmente noto.

P

Polizza

Il documento che comprova il contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.

R

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

S

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Società o Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Generali Italia S.p.A.

T

Terzi

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte. Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.



COME EFFETTUI I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.

ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO – DISDETTA DEL CONTRATTO POLIENNALE

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.

Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sottoindicato.



Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 C.C., il Contraente può recedere dal contratto **alla scadenza annuale**, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio.

Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.



COME DEVO COMUNICARE DISDETTA E RECESSO

Disdetta e recesso del contratto vanno comunicati all'altra parte tramite Raccomandata AR almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza annuale successiva al primo quinquennio (per il recesso dal contratto pluriennale).

Poiché il Contraente non è considerato consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n° 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo), dopo ogni denuncia di sinistro la Società può recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato al Contraente con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".

ART. CG7 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P * GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

GR = giorni residui di copertura.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

D = durata totale (in giorni) della copertura.



ESEMPIO

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente/Assicurato perde il diritto all'indennizzo se:

- **augmenta** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiara** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **adopera a giustificazione** mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- **sottrae, occulta o manomette** i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modifica o altera** le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo;

- **aggrava** e/o altera gli indizi del reato.

→ **La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.**

ART. CG9 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE

QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

→ Le **dichiarazioni inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la **mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio, non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Si ricorda che al di fuori dei casi indicati, **le dichiarazioni inesatte o incomplete e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio portano alla perdita del diritto di indennizzo o risarcimento o alla sua riduzione.

ART. CG10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni concordati **sono vincolanti per l'Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro possibilità di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

ART. CG11 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, come da Art. 1897 c.c., con rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto.

ART. CG12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. CG13 ESONERO DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI DA PARTE DEI SINGOLI ASSICURATI

L'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati con altre Compagnie per la copertura degli stessi rischi, anche nel caso in cui gli interessati non ne abbiano dato notizia alla Società, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza e, pertanto, il pagamento della relativa indennità verrà effettuato in ogni caso nella misura dovuta.

ART. CG14 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il Contraente ha la sede oppure la residenza o il domicilio elettivo.

ART. CG15 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. CG16 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Contraente.

ART. CG17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

ART. CG18 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSOCIATI/DIPENDENTI ASSICURATI

Il Contraente, al fine di consentire alla Compagnia di ottemperare alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, si **impegna a fornire in sede di emissione del Contratto i seguenti dati per ciascun assicurato:**

- nome;
- cognome;
- codice fiscale.

Si conviene che le variazioni del numero e delle generalità delle persone assicurate, verificatesi nel corso del periodo di validità della polizza devono essere comunicate per iscritto ed a mezzo raccomandata a.r. all'Agenzia cui è assegnato il contratto. Le variazioni avranno efficacia a decorrere dalla data del ricevimento della raccomandata da parte della Società, sempreché gli eventuali nuovi soggetti a cui è estesa la copertura assicurativa siano assicurabili a norma di polizza.

A fronte della ricezione della comunicazione della variazione sopra indicata l'Agenzia emetterà formale appendice.

ART. CG19 REGOLAZIONE DEL PREMIO

CALCOLO DEL PREMIO - ANTICIPAZIONE E REGOLAZIONE.

Il premio relativo alla Sezione di responsabilità civile viene definito in base al numero degli assicurati così come riportato sulla scheda di polizza.

Nel caso cui, in corso di validità del contratto, il numero degli assicurati diventi superiore a 50 persone, il premio riportato sulla scheda di polizza, si deve intendere come premio minimo anticipato soggetto a regolazione.

COMUNICAZIONI E REGOLAZIONE.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società tutte le indicazioni relative al numero di Associati che hanno aderito all'assicurazione e che hanno versato, al Contraente stesso, la quota associativa comprendente il premio assicurativo. Con riferimento alla comunicazione del Contraente, si effettuerà il conteggio di regolazione in base al rateo semestrale del premio anticipato ed al numero degli Associati risultanti al termine del semestre. La differenza (che non potrà mai comportare un rimborso a favore del Contraente, intendendosi il premio di prima rata anche quale premio annuo) risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate dalla Contraente nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli circa le suddette variazioni per le quali il Contraente e l'Associato sono tenuti a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, dietro richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente il premio risultasse calcolato su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare la differenza dovuta entro 15 giorni dalla comunicazione della Società.

Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

VERIFICHE E CONTROLLI

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari, dietro richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

ART. CG20 INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone la Società a sanzioni, anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAGIONATI A TERZI

1. COSA È ASSICURATO

ART. RC1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto gli stessi debbano pagare - quali civilmente responsabili ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte, **derivanti dalla proprietà, possesso e/o uso degli animali domestici.**

| | |
|---------------------|--|
| Limite di copertura | 1.000.000 euro per sinistro |
| Limite di copertura | 50% del massimale indicato, in caso di danno conseguente a mancata osservanza dell'ordinanza 06/08/2013 (G.U. serie generale 209, 06/09/2013) con franchigia di 500 euro |

ART. RC2 ANIMALI AFFIDATI A TERZI

Se l'Assicurato ha affidato temporaneamente e occasionalmente la custodia dell'animale assicurato di sua proprietà, la garanzia è estesa:

- alla responsabilità del custode;
- ai danni fisici **da cui derivi al custode un'invalidità permanente di grado superiore al 15%**, accertata come da "Tabella ANIA – Invalidità permanente per infortunio" di seguito riportata, causati dall'animale assicurato.

Fermi i limiti per i danni a persone causati da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Limite di copertura per i danni fisici subiti dal custode | entro il massimale di 50.000 euro |
|---|-----------------------------------|

ART. RC3 CANI CON PROBLEMI COMPORTAMENTALI

Se il cane di proprietà dell'assicurato viene iscritto, in corso di contratto, nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" – in base all'ordinanza del Ministero della Salute – G.U. n° 209 del 06 settembre 2013 e successive integrazioni o modifiche, il cane si intende automaticamente escluso dalla copertura dopo 2 mesi dalla data di iscrizione del cane in tale registro.

Per i sinistri verificatesi entro i due mesi dalla data di iscrizione nel registro, il limite di copertura complessivo si intende sostituito da quanto segue:

| | |
|---|--|
| Limite di copertura per tutti i sinistri occorsi entro i due mesi dalla data di iscrizione nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" | 50.000 euro |
| Franchigia | ferma la franchigia eventualmente prevista |

NOTA BENE:

La garanzia si intende non più operante in presenza di altra copertura di Responsabilità Civile che assicura il medesimo animale.

Qualora l'iscrizione nel registro di cui sopra avvenga a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa, solo per tale sinistro e in eccedenza ai massimali e limiti previsti, le spese eventualmente sostenute, entro due mesi dall'iscrizione nel registro, per la partecipazione dell'animale ad un corso obbligatorio di rieducazione.

| | |
|---|-----------------|
| Rimborso spese sostenute per la partecipazione del cane ad un corso di rieducazione | fino a 300 euro |
|---|-----------------|

ART. RC4 PARTECIPAZIONI E FIERE E MOSTRE

La garanzia è valida per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza se svolti a titolo di diletto e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.

ART. RC5 LESIONE AI FIGLI DELL'ASSICURATO

La garanzia è estesa ai danni fisici dai quali sia derivata un'invalidità permanente di grado superiore al 15%, accertata come da "Tabella ANIA – Invalidità permanente per infortunio" di seguito riportata, causati dall'animale assicurato ai figli dell'Assicurato minori di anni 15 o portatori di handicap certificato.

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Limite di copertura | entro il massimale di 100.000 euro |
|---------------------|------------------------------------|

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RC6 ESTENSIONE TERRIOTRIALE

Le garanzie sono valide in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

ART. RC7 MASSIMALE E PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di corresponsabilità tra più soggetti Assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta a ogni effetto unico.

Il massimale indicato in polizza deve intendersi inoltre unico a prescindere dal numero di animali indicati in polizza anche nel caso di eventi che abbiano visto coinvolti detti animali in concorso tra loro.

3 – COSA NON È ASSICURATO

ART. RC8 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione non copre i danni che, sebbene causati involontariamente, siano conseguenza naturale delle sole modalità di svolgimento, da parte degli Assicurati, delle azioni derivanti dalla proprietà e uso degli animali indicati in polizza.

Non sono comunque coperti i danni conseguenti ad azioni o omissioni prolungate, permanenti o reiterate.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

1. animali da sella;
2. rettili, anfibi e artropodi;
3. cani iscritti al registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" (come da Ordinanza del Ministero della Salute - G.U. n° 209 del 06 settembre 2013 e successive integrazioni o modifiche)

LIMITAZIONI

La garanzia non comprende inoltre i danni:

1. derivanti dall'uso del cane per l'attività venatoria;
2. subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se convivente, qualsiasi altra persona appartenente al nucleo familiare;
3. subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato, se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato;
4. derivanti dall'uso dell'animale per attività di carattere professionale o retribuita o comunque ricompensata;
5. a cose e animali in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo;
6. derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
7. da furto;
8. di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada;
9. da atti dolosi dell'assicurato;
10. in occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali.

La Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale dell'Assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere nonché le spese di giustizia penale.

4 – QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

ART. RC8 TABELLA LIMITI DI COPERTURA

| GARANZIA | MASSIMO RISARCIMENTO | FRANCHIGIA PER SINISTRO |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| ART. RC1 OGGETTO DELLA GARANZIA | | |
| Responsabilità civile verso terzi | Massimale di RC indicato in polizza | nessuna |
| Danni fisici a seguito di mancata osservanza norme di legge sui cani | Nel limite del 50% del massimale | 500 euro |
| ART. RC2 ANIMALI AFFIDATI A TERZI | | |
| Responsabilità del custode | Massimale di RC indicato in polizza | Nessuna |
| Danni fisici al custode | 50.000 euro | Nessuna |
| ART. RC5 LESIONI FISICHE AI FIGLI DELL'ASSICURATO | | |
| Danni fisici ai figli minori di 15 anni o portatori di handicap | 100.000 euro | Nessuna |

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

“COSA FARE IN CASO DI”

CHE OBBLIGHI HO?

ART. SR1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



CHE COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO?

Nel pieno rispetto degli obblighi previsti per legge e accettate le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a. **denunciare il sinistro all'agenzia** presso cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.
- b. **informare la Società delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato** ed in tal caso **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società;
- c. **astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale o con causa in corso senza il consenso preventivo della Società**, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.



Per tutto quanto disposto all'interno del presente articolo, l'inadempimento di uno degli obblighi descritti può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, in base all'Art. 1915 C.C.

ART. SR2 GESTIONE DEL SINISTRO

La Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente Sezione Responsabilità Civile, **una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione.**



COME VIENE GESTITO IL SINISTRO?

La Società:

- **assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze** tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- **designa**, se necessario, legali o tecnici;
- **si avvale** di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- **si fa carico delle spese sostenute** per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, **le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**



L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.



La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. SR3 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

? QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro** a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato** (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

NOTA BENE

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, **la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento del sinistro anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

i

ART. SR4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, **salvo in caso di dolo**, al diritto di surrogazione, derivante dall'art. 1916 del codice civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com